

**DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE****del 16 dicembre 2016****che adegua per la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1, e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE rimandano a disposizioni stabilite in accordi internazionali sul trasporto di merci pericolose su strada, per ferrovia o per vie navigabili interne, come definito all'articolo 2 di tale direttiva.
- (2) Le disposizioni dei suddetti accordi internazionali vengono aggiornate ogni due anni. Le ultime versioni modificate di tali accordi si applicano pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2017, con un periodo transitorio che terminerà il 30 giugno 2017.
- (3) L'allegato I, capo I.1, l'allegato II, capo II.1 e l'allegato III, capo III.1, della direttiva 2008/68/CE dovrebbero pertanto essere modificati di conseguenza.
- (4) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per il trasporto di merci pericolose,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1***Modifiche della direttiva 2008/68/CE**

La direttiva 2008/68/CE è così modificata:

- 1) nell'allegato I, il capo I.1 è sostituito dal testo seguente:

«I.1. ADR

Allegati A e B dell'ADR come applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2017, restando inteso che il termine "parte contraente" è sostituito dal termine "Stato membro", come opportuno.»;

- 2) nell'allegato II, il capo II.1 è sostituito dal testo seguente:

«II.1. RID

Allegato del RID che figura come appendice C della COTIF, applicabile con effetto dal 1° gennaio 2017, restando inteso che il termine "Stato contraente del RID" è sostituito dal termine "Stato membro", come opportuno.»;

<sup>(1)</sup> GUL 260 del 30.9.2008, pag. 13.

